

**8. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE 1 CIVILE - SENTENZA DEL 20  
AGOSTO 2003, N. 12222**

Obbligazioni - Obbligazioni pecuniarie - Conto corrente bancario - Interessi -  
Anatocismo - Delibera CICR - Clausole anatocistiche anteriori - Nullità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni Losavio - Presidente

Dott. Vincenzo Proto - Consigliere

Dott. Maria Gabriella Luccioli - Consigliere

Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno - Consigliere

Dott. Gianfranco Gilardi - Relatore Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Sangalli Adelio, elettivamente domiciliato in Roma via Francesco Saverio Nitti 11,  
presso l'avvocato Paolo Napoletano, che lo rappresenta e difende, giusta procura a  
margine del ricorso;

ricorrente

contro

Banca Popolare di Milano SCARL;

intimata

e sul 2° ricorso n° 01/01/2093 proposto da:

Banca Popolare di Milano SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore  
elettivamente domiciliato in Roma via Pompeo Magno 3, presso l'avvocato Saverio  
Gianni, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Paolo Savi, giusta delega a  
margine del controricorso e ricorso incidentale;

ricorrente incidentale

nonché contro

Sangalli Adelio, elettivamente domiciliato in Roma via Francesco Saverio Nitti 11, presso l'avvocato Paolo Napoletano, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso principale;

controricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 2767/99 della Corte d'Appello di Milano, depositata il 16/11/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco Gilardi;

udito per la resistente Banca Popolare di Milano l'Avvocato Gianni che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, il rigetto del secondo del ricorso principale; il rigetto del ricorso incidentale;

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 30 maggio 1996 Adelio Sangalli proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Presidente del Tribunale di Milano gli aveva ingiunto di pagare alla Banca Agricola Milanese S.p.A., in qualità di fideiussore della Tecnodelta S.r.l., la somma di Lire 68.779.585 oltre agli interessi di mora al tasso contrattuale del "prime rate" vigente all'epoca della scadenza, da conteggiarsi trimestralmente, per saldo debitore del conto corrente n. 11993. L'opponente eccepiva tra l'altro l'insufficienza probatoria dell'estratto di saldaconto nei confronti del fideiussore, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e degli interessi "uso piazza", la nullità della clausola di dispensa della banca dall'autorizzazione ex art. 1956 c. c. con conseguente nullità dell'intera fideiussione, e chiedeva che il decreto ingiuntivo fosse revocato.

Si costituiva la Banca Agricola Milanese chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e comunque la condanna del Sangalli al pagamento della somma in esso indicata, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Con sentenza non definitiva del 1° luglio - 9 luglio 1998 il Tribunale di Milano revocava il decreto ingiuntivo: dichiarava l'insufficienza probatoria dell'estratto di saldaconto bancario nei confronti del fideiussore e la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi; dichiarava dovuti gli interessi convenzionali moratori ex art. 1283 c. c. da ciascuna scadenza e, a decorrere dal 2 aprile 1997, in misura comunque non superiore ai tassi medi determinati trimestralmente dal

Ministero del Tesoro ai fini dell'applicazione della legge sull'usura; rimetteva la causa in istruttoria disponendo C.T.U. contabile al fine di determinare il capitale e gli interessi convenzionali dovuti alla banca.

Con atto di appello notificato il 6 ottobre 1998 la Banca Popolare di Milano, quale incorporante della Banca Agricola Milanese S.p.A., adiva la Corte d'Appello di Milano chiedendo la riforma della sentenza parziale emessa dal giudice di primo grado. Si costituiva il Sangalli chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza nel capo relativo al mancato accertamento della nullità della clausola di interrassi "uso piazza"; nel capo relativo al mancato accertamento della nullità della fideiussione prestata dal Sangalli in favore della banca appellante per nullità della clausola di dispensa di quest'ultima dalla autorizzazione ex art. 1956 c. c.; nella parte in cui, pronunziando in assenza di domanda di parte, aveva dichiarato dovuti gli interessi convenzionali moratori ex art. 1283 c. c. rimettendo la causa in istruttoria per l'esperimento di C.T.U. contabile. In via riconvenzionale chiedeva dichiararsi comunque non dovute le somme portate dal già revocato decreto ingiuntivo.

Con sentenza 22 settembre/16 novembre 1999 la Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla Banca Popolare di Milano, dichiarava valida ed efficace la clausola del contratto di conto corrente relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a carica del cliente, ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Sangalli dichiarava la nullità della clausola del contratto medesimo nella parte cui erano stati pattuiti interessi ultralegali sullo scoperto del conto.

Il Sangalli ha proposto ricorso formulando due motivi, ed ha chiesto che la Corte, decidendo nel merito previa cassazione della sentenza impugnata, dichiari la nullità della clausola del contratto di conto corrente relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a carico del cliente, e l'inammissibilità della C.T.U. contabile disposta dalla Corte d'Appello di Milano.

Con controricorso notificato il 18 gennaio 2001 la Banca Popolare di Milano ha resistito al ricorso ed ha proposto ricorso incidentale avverso la pronuncia con la quale la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la nullità della clausola del contratto di conto corrente secondo cui gli interessi dovuti dal correntista alla Banca si intendevano determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza.

Il Sangalli ha resistito depositando controricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione del ricorso principale proposto dal Sangalli e del ricorso incidentale proposto dalla Banca Popolare di Milano.

2. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c. c. e dell'art. 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 censurando il capo di sentenza con il quale la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla Banca Popolare di Milano, ha dichiarato "valida ed efficace la clausola 7.2 del contratto di conto corrente n. 11993 stipulato il 29.7.1991 tra la Banca Agricola Milanese S.p.A. e la Tecnodelta S.r.l. nella parte in cui pattuisce la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a carico del cliente", e ciò in virtù "della nuova disciplina intervenuta dopo la precisazione delle conclusioni e perfino dopo lo scadere del termine per le difese conclusive". Invero la Corte d'Appello, pur aderendo all'indirizzo con il quale la Cassazione, rovesciando il precedente orientamento interpretativo, ha negato la sussistenza di un uso normativo avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti di conto corrente bancario e, conseguentemente, ha ritenuto nulle le relative clausole per contrasto con la norma imperativa dell'art. 1283 del c. c., ha concluso per la validità nel caso concreto delle clausole di capitalizzazione trimestrale in relazione al disposto dell'art. 25, terzo comma D.Lgs. n. 342/1999, in base al quale "le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera" del CICR di cui al comma 2 "sono valide ed efficaci fino a tale data".

Osserva infatti la ricorrente che, avendo la Corte Costituzionale dichiarato, con sentenza 17 ottobre 2000, n. 425 l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3 appena citato per eccesso di delega, il mutamento normativo determinato dalla pronuncia d'illegittimità costituzionale, configurandosi come "ius superveniens", impone - in ogni stato e grado del giudizio - la disapplicazione della norma dichiarata illegittima con conseguente applicazione della regola juris antecedente la pronuncia caducatoria della Corte costituzionale e, quindi, con conseguente nullità della clausola di anatocismo trimestrale previsto dalle condizioni generali di conto corrente per contrasto con le norme imperative dell'art. 1283 c. c..

3. Il motivo è fondato. Al riguardo occorre premettere che con sentenza n. 425/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, terzo comma D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che faceva salva, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina con esso introdotta, le clausole sulla capitalizzazione degli interessi

anteriormente stipulate. Poiché la norma dichiarata costituzionalmente illegittima, quale che sia la natura del vizio accertato, cassa di avere efficacia - e, quindi, non può più essere applicata - dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136, primo comma, Cost.), il venir meno di tale disposizione, eliminando l'eccezionale salvezza della validità e degli effetti delle clausole già stipulate, comporta che queste ultime, come esattamente rilevato dalla ricorrente - ed in base ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo - ricadono sotto la disciplina delle norme anteriormente in vigore (Cass. 20 febbraio 2002, n. 2440; 6 dicembre 2002, n. 17338), alla stregua delle quali le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi di cui si discute non può che essere dichiarata nulla.

Non si ravvisano infatti argomenti che possano indurre a modificare l'indirizzo interpretativo assunto da questa Corte con la sentenza 16 marzo 1999, n. 2374, poi costantemente ribadito nelle sentenze successive (Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; 11 novembre 1999, 12507; 20 febbraio 2002, n. 8442; 20 febbraio 2002, n. 4490; 6 dicembre 2002, n. 17338, citata) in base al quale la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è fondata su un uso meramente "negoziale" inidoneo, come tale, a porsi quale fonte legittima di deroga rispetto alla disciplina delineata dall'art. 1283 c. c. fin dalla sentenza 16 marzo 1999, n. 2374 venne infatti puntualmente evidenziato che:

a) la norma dell'art. 1283 c. c. - ritenuta pacificamente di carattere imperativo e di natura eccezionale - ammette la possibilità che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre, e sempre che vi sia stata formulazione di una domanda giudiziale ovvero per effetto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi, previsione - quest'ultima - chiaramente correlata all'esigenza di evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore si trova necessitato ad accettare per poter accedere al credito;

b) l'art. 1283 c. c. può essere derogato da usi contrari, ma deve trattarsi di veri e propri usi normativi (artt. 1 e 8 disp. sulla legge in generale) e non di semplici usi negoziali (art. 1340 c. c.) o interpretativi (art. 1368 c. c.), l'uso normativo consistendo nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis);

c) l'indagine in materia porta ad escludere l'esistenza di una consuetudine normativa, in virtù della quale nei rapporti tra banca e cliente gli interessi a carico di quest'ultimo possano essere capitalizzati (e quindi possano produrre ulteriori interessi) ogni trimestre;

d) nessun rilievo possono assumere al riguardo le c. d. norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria (Associazione bancaria italiana - ABI), trattandosi di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche associate, aventi natura pattizia e tali, quindi, da poter determinare un uso meramente negoziale, non certo normativo.

e) dall'orientamento giurisprudenziale formatosi precedentemente alla sentenza n. 2374/1999, richiamato anche dalla controricorrente nel presente giudizio, non emerge che questa Corte abbia affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria avente lo specifico contenuto innanzi precisato, essendosi la Cassazione limitata ad affermare, sulla base di un dato di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti. Ma l'esistenza nei rapporti tra banca e cliente di un generico uso favorevole all'applicazione dell'anatocismo costituisce una prassi derogatoria del tutto generica la quale, proprio in virtù della sua genericità, mai potrebbe assurgere al rango di regola generale ed astratta e, quindi, a fonte di diritto oggettivo;

f) non vi è alcun elemento idoneo a giustificare la conclusione che esistesse, prima del 1942, un uso normativo inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito. La dottrina formatasi nel vigore della disciplina anteriore al codice del 1942, anche sulla base della giurisprudenza dell'epoca, affermava anzi che gli usi normativi in materia commerciale, fatti salvi dall'art. 1232 del c. c. del 1865, fossero nel senso che i conti correnti venivano chiusi ad ogni semestre e che al momento della chiusura potevano essere capitalizzati gli interessi scaduti. Inoltre, anche tra i primi e più autorevoli commentatori dell'art. 1283 del codice vigente, si affermava che l'uso contrario richiamato da detta disposizione prevedeva che divenisse produttivo di interessi solo il saldo annuale o semestrale del conto corrente;

g) la capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti a debito del cliente è stata prevista in realtà per la prima volta dalle c. d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposti dall'ABI con effetto dal 1° gennaio 1952 (Cfr. la clausola n. 6). Mai è stata invece accertata, dalla Commissione speciale permanente presso il Ministero dell'Industria ai sensi del D.L.vo del C.p.S. 27 gennaio 1947, n. 152 (modificato con la legge 13 marzo 1950, n. 115) l'esistenza di un uso normativo generale di contenuto corrispondente alla clausola di cui si è detto, uso

generale che è stato invece oggetto di accertamento e pubblicazioni in raccolte di natura meramente privata;

h) con riguardo, poi, all'accertamento di usi locali da parte di alcune Camere di commercio provinciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, 39 e 40 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e dell'art. 2, del D.L.vo luogoten. 21 settembre 1944, n. 315, ha osservato ancora la Corte che si tratta di accertamenti tutti successivi al 1952, così da doversi escludere in concreto la possibilità di attribuire alla indicata clausola delle norme bancarie uniformi in vigore dal 1952 una funzione probatoria di usi locali preesistenti. Ed il rapporto temporale intercorso tra la predisposizione delle c. d. norme bancarie uniformi in tema di conti correnti di corrispondenza e le deliberazioni camerali con le quali sono stati accertati usi locali di contenuto corrispondente, può autorizzare la presunzione che l'accertamento dell'uso locale, sia conseguenza del rilievo di prassi negoziali conformi alle condizioni generali predisposte dall'ABI, prassi alle quali mai potrebbe riconoscersi efficacia di fonti di diritto oggettivo, se non altro per l'evidente difetto dell'elemento soggettivo della consuetudine, potendo al massimo ritenersi che si possa trattare di clausole d'uso ai sensi dell'art. 1340 c. c..

i) la presunzione "fino a prova contraria" derivante dall'inserimento nelle raccolte delle camere di commercio, di cui all'art. 9 delle disp. prel. al c. c. riguarda l'esistenza dell'uso, non anche la natura - normativa o negoziale - dello stesso, con conseguente irrilevanza dell'inserimento quale uso normativo dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi nella raccolta provinciale degli usi della Camera di Commercio di Milano cui si è riferita l'Istituto di credito controricorrente. Né risulta, comunque, che nei precedenti gradi di giudizio la pretesa della ricorrente sia stata fondata su un asserito uso normativo locale, anziché su un uso normativo nazionale da ritenersi - per quanto osservato - insussistente. Quanto, poi, al "Testo dalle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza, predisposto dalla Confederazione generale bancaria fascista il 7 gennaio 1929), non pare che ad esso possa attribuirsi rilievo diverso da quello di una mera ricognizione, proveniente dalle stesse banche, di prassi negoziali (e la stessa controricorrente, nel farvi richiamo, non ha illustrato in alcun modo la natura giuridica e la raccolta del "testo" in discussione);

1) dalla comune esperienza emerge peraltro che i clienti si adeguano all'inserimento di tali clausole non in quanto ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione

di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.

Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente.

Come specificato da questa Corte nella sentenza n. 12507/1999, il fatto stesso che nei contratti di conto corrente stipulati con le banche si avverta la necessità di inserire l'anatocismo sotto forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi, lungi dal comprovare l'esistenza di un uso normativo dimostra piuttosto il contrario. Invero gli usi normativi, richiamati dall'art. 1283 c. c., hanno la stessa natura delle regole stabilite direttamente dal legislatore e, al pari delle norme di legge, sono soggetti al principio jura novit curia con la conseguenza che - se la capitalizzazione trimestrale degli interessi trovasse radice in uso normativo - non sarebbe necessario farne oggetto di specifica previsione contrattuale, potendo al più bastare il richiamo all'uso come fonte di diritto. Tale previsione, invece, si comprende appunto perché, in assenza di una regola giuridica, si è reputato necessario far ricorso ad una base pattizia.

All'indirizzo così affermato - e che la Corte intende ribadire con la presente sentenza - nessun argomento contrario può infine desumersi dall'art. 1825 c. c. e dalla circostanza che, secondo la disciplina del contratto di conto corrente ordinario, la capitalizzazione degli interessi sia rimessa alla volontà delle parti, tutto ciò non avendo alcuna rilevanza con riguardo al significato ed alla natura degli usi menzionati all'art. 1283 c. c., tanto più che l'art. 1825 c. c. - come esattamente rilevato dalla Corte territoriale - non è compresa tra le norme richiamate dall'art. 1857 c. c.. Non senza aggiungere che le norme sul conto corrente ordinario "non operano, neppure indirettamente, alcuna discriminazione, ai fini del calcolo degli interessi, tra le parti del rapporto" (Cass. n. 17738/2002, citata).

Alla stregua dei rilievi formulati si deve ritenere che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi. Un'ulteriore ragione di invalidità della clausola, quanto meno per i contratti bancari stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, deriva inoltre dall'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (trasfusa poi nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi.

4. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c. p.c. e l'omessa o insufficiente motivazione relativamente alla doglianza con la quale il Sangalli, proponendo appello incidentale, aveva lamentato che il giudice di primo grado fosse incorso nel vizio di ultrapetizione ed avesse disposto una C.T.U. per determinare il credito della banca pur in difetto di qualsivoglia domanda formulata in tal senso da parte della banca medesima. Invero - egli assume - la nullità della pattuizione degli interessi in misura ultralegale e la nullità della clausola di anatocismo avrebbero reso indispensabile un nuovo computo degli interessi che non tenesse conto della avvenuta capitalizzazione trimestrale; ma poiché la Banca non aveva proposto alcuna domanda, né formulato istanze istruttorie o comunque prospettato allegazioni volte alla determinazione della esatta misura del suo credito, al tribunale era preclusa la possibilità di pronunziarsi parzialmente, rimettendo la causa in istruttoria per la determinazione del "quantum" dovuto all'attuale controricorrente.

Il motivo è infondato. E' noto infatti che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (Cass. 9 maggio 2002, n. 6663; 22 marzo 2001, n. 4121; 11 febbraio 2000, n. 15339). L'opposizione al decreto ingiuntivo non è infatti un'impugnazione del decreto, volta a farne valore vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c. p.c., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cass. 22 febbraio 2002, n. 2573). Non vi è dunque vizio di ultra petita se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice revoca il provvedimento monitorio ed emetta sentenza di condanna del debitore per somma uguale o minore a quella ingiunta, perché mentre l'opponente chiede di accertare l'inesistenza dell'obbligazione il creditore - sia con il ricorso diretto ad ottenere

in termini brevi un titolo esecutivo per il pagamento del suo credito, sia con la domanda di rigetto dell'opposizione - esercitata, in realtà, un'azione di condanna (Cass. 17 febbraio 1998, n. 1656). Peraltro nella specie - come si legge nella sentenza impugnata - fin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione la Banca, nel richiedere la conferma del decreto opposto, aveva formulato la richiesta di "comunque condannare il sig. Adelio Sangalli al pagamento di Lire 68.779.585", esplicitando una domanda che sorregge pienamente l'istruttoria ufficiosa disposta dal tribunale nel primo grado di giudizio.

4. La Banca Popolare di Milano ha proposto ricorso incidentale per ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la nullità della clausola del contratto di conto corrente con la quale si prevedeva che gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito si intendevano determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza.

L'obbligo della forma scritta ex art. 1284, terzo comma c. c. - osserva infatti la controricorrente - non postula che il documento negoziale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse, potendo essere assolto anche mediante la pattuizione di criteri, sicuramente prevedibili, che ne permettano la concreta quantificazione; ed il riferimento alle condizioni usuali praticate dalle Banche nella piazza (ad un criterio, cioè, "per relationem" cui lo stesso legislatore ha continuato a far riferimento, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 154/1992: Cfr. l'art. 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108) costituisce un criterio sufficiente di determinabilità, posto che i tassi attivi e passivi, che gli Istituti di Credito sono tenuti a praticare, vengono fissati su scala nazionale, cosicché il rinvio al tasso usuale varrebbe ad ancorare la determinatezza nella misura ad un criterio certo ed oggettivo, in quanto i tassi praticati dalle aziende di credito dipendono da una rilevazione dei tassi medi operata su scala nazionale, con ricognizione degli usi non influenzabili dal singolo istituto bancario. Il correntista, d'altra parte, è in grado di sapere, impiegando l'ordinaria diligenza, che gli interessi sono variabili nel tempo, in relazione alla solvibilità del debitore ed alla determinazione, da parte della Banca d'Italia, del tasso di sconto, e può verificarne l'andamento mediante il controllo degli estratti del conto. I tassi così rilevati, dunque, non rimangono riservati, ma sono oggetto di pubblicazione su appositi bollettini della Banca d'Italia e vengono, periodicamente, comunicati mediante gli estratti del conto corrente, di modo che appare possibile constatare la variazione dei tassi in relazione alla tipologia della clientela interessata ed all'andamento oggettivo del mercato monetario e del rapporto bancario. Non senza aggiungere - conclude la controricorrente - che l'approvazione ripetuta di estratti conto può valere, per la sua

natura confessoria, a far ritenere che il concreto ammontare degli interessi computati dalla Banca sia avvenuto in conformità del criterio dettato in via preventiva con il patto in discussione.

Il ricorso incidentale è infondato. Come, infatti, ribadito anche recentemente nella sentenza 20 febbraio 2002, n. 4490 più sopra richiamata questa Corte, pur riconoscendo che il requisito della forma scritta richiesto, a pena di nullità, per la pattuizione di interessi superiori alla misura legale (art. 1284, ultimo comma, c. c.) non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche "per relationem", essendo sufficiente che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obbiettivamente individuabili, idonei a consentire la concreta determinazione del tasso convenzionale (Cass. 18 maggio 1996, n. 4605; 11 novembre 1997, n. 11042; 8 maggio 1998, n. 4696; 23 giugno 1998, n. 6247; 19 luglio 2000, n. 9465) ha, in reiterate occasioni, puntualizzato che una clausola, la quale si limiti a fare riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", non è sufficientemente univoca e non può quindi giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (Cass. 29 novembre 1996, n. 10657; 18 aprile 2001, n. 5675; 11042/97, cit.; n. 9465/2000, cit.; 6 dicembre 2002, n. 17738, citata). Né in contrario vale il richiamo agli "accordi di cartello" quale strumento idoneo a garantire l'obiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse, sottraendolo all'arbitrio delle singole aziende di credito. Così argomentando, si omette infatti di considerare che la disciplina dettata dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della concorrenza e del mercato, si applica anche alle aziende e agli istituti di credito (arg. ex art. 20 legge cit.). L'art. 2 della stessa legge vieta, sancendone la nullità, "le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante", ricomponendo espressamente tra tali intese quelle che detto risultato perseguano o determinino "attraverso attività consistenti nel ... fissare direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto o di vendita" dei rispettivi prodotti o servizi.

Eventuali accordi interbancari, diretti a fissare i tassi d'interesse attivi e passivi, rientrano certamente tra le "intese" considerate dalla norma in esame. E non vi è quindi dubbio che se tali accordi - come implicitamente si assume - sono dotati di efficacia vincolante

sull'intero territorio nazionale, debbono essere ritenuti nulli, in applicazione del principio sancito dal menzionato art. 2.

Con riferimento, peraltro, alle obbligazioni sorte a partire dal 9 luglio 1992 clausole come quelle di cui si discute sarebbero state da ritenere invalide anche in virtù della legge 17 febbraio 1992, n. 154 sulla trasparenza bancaria, il cui art. 4 ha testualmente stabilito che le clausole di rinvio agli usi "sono nulle e si considerano, non apposte" (vedi, ora, l'art. 117 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385). E' ben vero che, in base ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, il giudizio circa la conformità (o meno) di un atto alla legge non può che essere riferito al momento in cui è stato posto in essere e che, conseguentemente, il sopravvenire di nuove norme imperative, non può incidere sulla validità dei contratti già conclusi (Cass. 21 febbraio 1995, n. 1877; 27 ottobre 1995, n. 11196). Le nuove norme, pur non potendo determinare la nullità di contratti già conclusi, impediscono tuttavia che essi possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti in contrasto con quanto da essere stabilito (C. Cost. 27 giugno 1997, n. 204), in quanto il principio di irretroattività non impedisce che la legge nuova si applichi ai rapporti che, pur avendo avuto origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente e ne modifichi l'assetto con effetto ex nunc, vale a dire dal momento della sua entrata in vigore (Cass. 21 novembre 2000, n. 15204; 28 gennaio 1998, n. 841; 15 gennaio 1996, n. 267).

5. In conclusione, il primo motivo dal ricorso principale deve essere accolto, mentre il secondo motivo del ricorso principale come pure il ricorso incidentale debbono essere rigettati.

La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto, e deve essere disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; rigetta il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.